Tipologia: **Fisco**
Protocollo: **2011020**
Data: **29 settembre 2020**
Oggetto: **Obbligo comunicazione domicilio digitale imprese**

AGISCO
ASSOCIAZIONE GIOCHI SCOMMESSE

DOMICILIO DIGITALE IMPRESE
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Gentile Associato,

con la presente desideriamo informarLa che l'**art. 37 del DL 16.7.2020 n. 76, c.d. decreto "Semplificazioni**", come modificato in sede di conversione nella L. 11.9.2020 n. 120, ha introdotto **sanzioni per le imprese e i professionisti** che **non comunicano il proprio domicilio digitale rispettivamente al Registro delle imprese** e **agli Ordini o Collegi di appartenenza,** con l'obiettivo, tra gli altri, di favorire la semplificazione e una maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, **l'art. 37 del DL76/2020 convertito ha disposto**:

i) **l'obbligo per le imprese**, in forma societaria e individuale, che non vi hanno già provveduto, di **comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese entro l'1.10.2020;**

ii) **l'obbligo per i professionisti**, che non vi hanno già provveduto, di comunicare il proprio domicilio digitale all'Albo o elenco di appartenenza, **al più tardi decorsi 30 giorni dalla diffida ad adempiere inviata dall'Ordine o Collegio di appartenenza.**

Le imprese individuali che non indicano il proprio domicilio digitale entro l'1.10.2020, previa diffida ad adempiere entro 30 giorni, **sono sottoposte alla sanzione prevista dall'art. 2194 c.c**. (da 10,00 a 516,00 euro), **in misura triplicata** (quindi da 30,00 a 1.548,00 euro).

Diversamente, **le imprese costituite in forma societaria** che non indicano il proprio domicilio digitale entro l'1.10.2020 **sono sottoposte alla sanzione prevista dall'art. 2630 c.c.** (da 103,00 a 1.032,00 euro), **in misura raddoppiata** (quindi da 206,00 a 2.064,00 euro).

Sia le imprese che gli imprenditori individuali si vedranno assegnato d'ufficio un **nuovo e diverso domicilio digitale** da parte del Registro delle imprese, per il ricevimento di comunicazioni e notifiche.

In capo **al professionista che non ha comunicato il proprio domicilio digitale**, invece, il Collegio o Ordine di appartenenza invia **una diffida ad adempiere entro 30 giorni e** in caso di mancata ottemperanza alla diffida, **commina la sanzione della sospensione dall'Albo** o elenco **fino a quando non sarà comunicato il domicilio**.

Premessa

L'art. 37 del DL 16.7.2020 n. 76, c.d. decreto "Semplificazioni", come modificato in sede di conversione nella L. 11.9.2020 n. 120, ha introdotto **sanzioni per le imprese e i professionisti** che **non comunicano il proprio domicilio digitale rispettivamente al Registro delle imprese** e **agli Ordini o Collegi di appartenenza,** con l'obiettivo, tra gli altri, di favorire la semplificazione e una maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni. In particolare, **l'art. 37 del DL 76/2020 convertito ha disposto**:

- **l'obbligo per le imprese**, in forma societaria e individuale, che non vi hanno già provveduto, di **comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese entro l'1.10.2020;**
- **l'obbligo per i professionisti**, che non vi hanno già provveduto, di comunicare il proprio domicilio digitale all'Albo o elenco di appartenenza, **al più tardi decorsi 30 giorni dalla diffida ad adempiere inviata dall'Ordine o Collegio di appartenenza.**

Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445

Mail
agisco@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it
Web
www.assoagisco.it

Osserva

Detti adempimenti erano già disposti, con riferimento all'indirizzo di posta elettronica certificata:

- dall'art. 16 co. 6 e 6-bis del DL 185/2008, per le **imprese costituite in forma societaria**;
- dall'art. 5 co. 1 e 2 del DL 179/2012, per le **imprese individuali**;
- dall'art. 16 co. 7 del DL 185/2008, per i **professionisti iscritti in Albi** ed elenchi istituiti con legge dello Stato.

Questi obblighi, tuttavia, erano rimasti largamente inattuati; per tale ragione, il legislatore è intervenuto prevedendo un termine **entro cui adempiere e sanzioni per il caso di inadempimento**.

Domicilio digitale

L'art. 37 del DL 76/2020 convertito **sostituisce i riferimenti all'"indirizzo di posta elettronica certificata"** con quelli **al "domicilio digitale".**

Osserva

Il domicilio digitale è (art. 1 co. 1 lett. n-ter del DLgs. 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale):

- un **indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica** certificata;
- un **servizio elettronico di recapito certificato qualificato** (SERCQ), come definito dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio UE 23.7.2014 n. 910 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (Regolamento eIDAS), **valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.**

L'indirizzo PEC costituisce **solo una delle modalità attraverso cui attivare un domicilio digitale**. Peraltro, in attesa delle norme tecniche di attuazione dei servizi elettronici di recapito certificato qualificato, attualmente **la PEC risulta l'unico strumento attraverso cui attivare un domicilio digitale**.

Obbligo di comunicazione per le imprese

L'art. 37 del DL 76/2020 convertito ha disposto **l'obbligo**, per le imprese che non hanno già provveduto, **di comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese entro l'1.10.2020.**

Osserva

L'iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni **sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria**.

Nessuna comunicazione è dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido, attivo e nella loro disponibilità esclusiva.

Soggetti tenuti alla comunicazione

Devono **comunicare il proprio domicilio digitale**, se non hanno già provveduto:

- le **imprese già costituite in forma societaria** (nuovo co. 6 dell'art. 16 del DL 185/2008);
- le **imprese individuali attive** e non soggette a procedura concorsuale (nuovo co. 2 dell'art. 5 del DL 179/2012);
- le **imprese individuali e in forma societaria di nuova costituzione** (artt. 5 co. 2 del DL 179/2012 e 16 co. 6-bis del DL 185/2008).

Sanzioni in caso di inadempimento

Le imprese costituite in forma societaria che non indicano **il proprio domicilio digitale entro l'1.10.2020**:

- **sono sottoposte alla sanzione** prevista dall'art. 2630 c.c. (**da 103,00 a 1.032,00 euro**), in misura raddoppiata (quindi da 206,00 a 2.064,00 euro);
- si **vedranno assegnato d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale** da parte del Registro delle imprese, per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio di cui all'art. 8 co. 6 della L. 580/93.

Osserva

Le imprese individuali che non indicano il proprio domicilio digitale entro l'1.10.2020:

- **previa diffida ad adempiere entro 30 giorni**, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'art. 2194 c.c. (da 10,00 a 516,00 euro), **in misura triplicata** (quindi da 30,00 a 1.548,00 euro);
- si vedranno **assegnato d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale** da parte del Registro delle imprese, presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo https://impresa.italia.it, **valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche**, accessibile tramite identità digitale, **erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio di cui all'art. 8 co. 6 della L. 580/93**.

Domicilio digitale inattivo

Sia con riferimento alle **società che alle imprese individuali**, se il Conservatore dell'ufficio del Registro delle imprese rileva, **anche a seguito di segnalazione**, un domicilio digitale inattivo, **chiede di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni.**

Osserva

Decorsi 30 giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte del soggetto interessato, il Conservatore procede **con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle imprese** ed avvia contestualmente la procedura sanzionatoria e l'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale.

Imprese di nuova costituzione

L'ufficio del Registro delle imprese che riceve **una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria** o da un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio domicilio di-gitale, in luogo dell'irrogazione delle sanzioni previste dagli artt. 2630 e 2194 c.c., **sospende la do-manda, in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale.**

Obbligo di comunicazione per i professionisti

L'art. 37 del DL 76/2020 convertito è intervenuto anche con riferimento **all'obbligo dei professionisti**, **iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato**, di comunicare il domicilio digitale ai **rispettivi Ordini o Collegi** (art. 16 co. 7 del DL 185/2008).

Osserva

Ai sensi dell'art. 16 co. 7-bis del DL 185/2008, **al professionista che non ha comunicato il proprio domicilio digitale**, il Collegio o Ordine di appartenenza:

- invia **una diffida ad adempiere entro 30 giorni;**
- in caso di mancata ottemperanza alla diffida, **commina la sanzione della sospensione dall'Albo** o elenco **fino a quando non sarà comunicato il domicilio**.

La disposizione **non prevede un termine entro cui effettuare la comunicazione**; detto termine dipende, sostanzialmente, dal momento in cui il singolo Ordine o Collegio invierà la diffida ad adempiere. Da **lì decorrono i 30 giorni, trascorsi i quali è comminata la sospensione dall'Albo o elenco**.

Prossimo invio delle diffide (nota informativa CNDCEC 98/2020)

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con la nota informativa del 31.8.2020 n. 98, destinata ai Presidenti dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ha invitato gli Ordini a formulare le diffide ad adempiere, informando l'iscritto che**, in caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine,** il Consiglio dell'Ordine provvederà a segnalare **l'inadempimento al Consiglio di Disciplina** al fine dell'apertura del procedimento disciplinare per l'irrogazione della **sanzione della sospensione fino alla comunicazione del domicilio digitale**.

Sanzioni per Ordini e Collegi

La comunicazione del domicilio digitale da parte dei professionisti agli Ordini e ai Collegi **è anche strumentale all'adempimento** da parte di questi ultimi **degli obblighi legati alla conoscibilità degli indirizzi PEC**.

Osserva

Ordini e Collegi, infatti, **sono tenuti a pubblicare in un elenco riservato**, consultabile in via telematica esclusivamente dalle Pubbliche Amministrazioni, **i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale**, nonché a **comunicare all'indice INI-PEC l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento.**

L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato, il rifiuto reiterato di comunicare alle Pubbliche Amministrazioni i dati, la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicazione all'indice INI-PEC **costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del Collegio o dell'Ordine** inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.

Per A.GI.SCO.

Studio dott. Francesco Lerro